

Contratto d'ingresso per la definizione dei rapporti giuridici ed economici ai sensi della DGR 1185/13

**Contratto di assistenza socio-sanitaria
Presso Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani
a favore del/la Sig./Sig.ra**

Tra

L'Ente Gestore della R.S.A. SANT'ANDREA ONLUS (di seguito per brevità indicata come Fondazione) con sede in GORLAGO Via ASPERTI, 1 C.F. 04100570169, in persona di don Giovanni Locatelli, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso l'Ente Gestore;

e

il/la Sig./Sig.ra nato/a a
il residente a
in
C.F. di seguito per brevità indicato come "Ospite";

Il/la Sig./Sig.ra nato/a a
Il residente a
in Via
C.F. di seguito per brevità indicato come "Terzo stipulante"
nella sua qualità di parente;

Il/la Sig./Sig.ra nato/a a
Il residente a
in Via
C.F. di seguito per brevità indicato come "Terzo stipulante" nella sua qualità di parente.

PREMESSO

Che l'Ente Gestore gestisce un'unità d'offerta socio-sanitaria denominata SANT'ANDREA ONLUS, la quale è classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani (di seguito per brevità indicata come RSA) ed è accreditata dal Servizio Socio Sanitario della Lombardia;

a seguito dell'accettazione della domanda di ingresso presso questa RSA, presentata unitamente alla documentazione clinica, con il presente atto l'Ospite e il Terzo stipulante chiedono il ricovero presso la RSA suddetta della sig.ra nato a il, in quanto persona anziana non autosufficiente, non curabile a domicilio, portatrice di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate, in seguito per brevità indicato come "ospite";

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – PRESTAZIONI GARANTITE ALL'OSPITE

L'Ente Gestore, dopo aver verificato al momento dell'ingresso che l'Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali, assicurando per l'inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate all'Asst territorialmente competente o al Comune di residenza dell'ospite stesso; si obbliga ad accogliere presso la RSA l'ospite e a fornirgli adeguata assistenza sanitaria e socio-sanitaria residenziale, secondo quanto tutto previsto dalla specifica normativa della Regione Lombardia applicabile ai gestori delle RSA accreditate, e secondo quanto ulteriormente previsto dalla Carta dei Servizi della RSA, allegata al presente contratto. In particolare la RSA fornirà le seguenti prestazioni:

1. Assistenza medica generica
2. Assistenza infermieristica quotidiana
3. Assistenza alla persona diurna e notturna con personale socio-sanitario qualificato (OSS/ASA)
4. Fornitura e somministrazione di farmaci;
5. Fornitura di presidi per l'incontinenza;
6. Prestazioni di fisioterapia/massofisioterapia;
7. Percorso educativo e di animazione, con momenti ludici e socializzanti;
8. Fornitura di pasti principali, colazioni e merende, con eventuale dieta personalizzata secondo prescrizione medica;
9. Lavanderia e stireria degli indumenti personali.

ART. 3 – ADEMPIMENTI A CARICO DELLA FONDAZIONE

L'Ente Gestore si impegna:

1. A richiedere la cancellazione dell'ospite dall'elenco dei medici di medicina generale a partire dalla data di inserimento su posto contrattualizzato;
2. A redigere uno specifico piano di assistenza individualizzato (PAI) predisposto dall'equipe multidisciplinare;
3. A redigere il fascicolo socio-sanitario, nel quale saranno documentati gli eventi riguardanti l'evoluzione dello stato di salute e ove saranno registrati i trattamenti terapeutici, assistenziali e riabilitativi effettuati e gli eventuali ricoveri ospedalieri;
4. A rilasciare in tempo utile specifica certificazione attestante il pagamento della retta e la sua composizione, per consentire la deduzione o la detrazione fiscale delle spese mediche ai sensi della vigente normativa;
5. Al mantenimento dell'assicurazione per la responsabilità civile come indicato nell'art. 12, conforme alla normativa vigente nazionale e regionale;
6. Al rispetto della privacy dell'ospite ai sensi del D. Lgs 196/200 e s.m.i.;
7. Alla diffusione della carta dei servizi, qui allegata;

8. L'Ente risponde solo delle cose e dei valori che sono state espressamente date in custodia agli uffici, ai sensi dell'art. 1783 – 1786 c.c.

ART. 4 – RETTA DI DEGENZA. IMPORTO E MODALITA' DI COMPUTO

A fronte delle prestazioni erogate dalla RSA, ed indicate nell'art. 2 del presente contratto, l'ospite ed il terzo stipulante, obbligati in solido, si obbligano al pagamento mensile della retta prestabilita dalla Fondazione, e dichiarano di farsi carico inoltre, delle eventuali spese sanitarie non comprese nella retta giornaliera (visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSR) e delle spese personali (abbigliamento, generi voluttuari).

Nella retta sono esclusi i servizi che non sono specificamente indicati nell'art. 2, poiché nessun'altro servizio è erogabile dalla Fondazione.

I contraenti si danno reciprocamente atto che alla data odierna la retta è di € 90,00 al giorno fino al termine del mese di attribuzione di posto accreditato. Dal 1° giorno del mese successivo all'accredito la retta scenderà a € 2.100,00 al netto del contributo regionale. Per gli ospiti che al momento della presentazione della domanda d'ingresso risultano residenti nel comune di Gorlago dal mese successivo all'accredito la tariffa è di € 1.950,00 mensile. Nel computo delle giornate di presenza viene sempre calcolato il giorno di ingresso e quello di uscita e fanno fede le date indicate nel fascicolo socio-assistenziale, salvo i casi di prenotazione del posto letto per l'importo definito in € 90,00 giornalieri.

L'ospite e il terzo stipulante, prendono atto che nel corso del ricovero la retta possa subire delle variazioni. L'Ente si riserva la facoltà di aumentare la retta sulla base dell'aumento dell'indice ISTAT, dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale, dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali. L'eventuale aumento dell'importo della retta dovrà essere comunicato dall'Ente Gestore agli stipulanti con almeno 30 giorni di preavviso mediante affissione all'Albo della struttura e mediante comunicazione individuale dando agli stipulanti la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini di cui all'art. 8.

Nel silenzio dello stipulante la nuova retta si intenderà accettata.

Per le assenze temporanee dovute a qualsiasi motivo, la retta è dovuta per intero.

ART. 5 – RETTA DI DEGENZA – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della retta di degenza è dovuto in forma mensile anticipata mediante accredito con bonifico bancario sul conto corrente della Fondazione, entro il giorno 10 di ogni mese. Ogni e diversa eccezionale modalità di pagamento deve necessariamente essere concordata con la direzione della struttura.

In caso di mancato tempestivo pagamento lo stipulante sarà soggetto al pagamento di interessi moratori nella misura di legge e comunque, in caso di mancato pagamento entro 3 giorni dalla data di scadenza anche di una sola mensilità della retta, il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 cod. Pertanto l'ospite ha l'obbligo di lasciare la struttura a seguito del ricevimento di avviso formale di messa in mora. La RSA potrà intraprendere la procedura legale per il recupero del credito. Gli interessi di mora verranno calcolati al tasso legale.

Qualora l'Ospite venga dimesso per ritardato o mancato pagamento, in ottemperanza alla normativa vigente, l'ente si attiverà affinché venga garantita la procedura di dimissione protetta di cui all'art. 11 del presente contratto.

ART. 6 – VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Lo stipulante è tenuto con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'anagrafica dell'ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia); in caso di ritardo od omissioni graveranno sullo stipulante le spese ed eventuali danni.

ART. 7 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal giorno ed è stipulato a tempo indeterminato.
Il contratto cesserà:

- Per recesso dello stipulante, secondo quanto previsto dall'art. 8;
- Per recesso dell'Ente Gestore, nel caso previsto dall'art. 10;
- Per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- Per mancato pagamento della retta;
- Per decesso dell'ospite;
- Per ogni altra causa prevista dalla legge.

ART. 8 – RECESSO DELLO STIPULANTE

Lo stipulante ha facoltà di recedere in qualsiasi tempo inviando comunicazione con raccomandata A.R. alla sede della RSA con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta il pagamento di una mensilità.

In ogni caso lo stipulante è tenuto al pagamento delle rette fino all'effettivo abbandono della struttura da parte dell'ospite, che avverrà a cura e spese dello stipulante.

A seguito della comunicazione di recesso lo stipulante deve provvedere a sua cura e spese a trasferire altrove l'ospite, lasciando libero il posto entro la data stabilita nella lettera di richiesta dimissione.

In caso di rescissione per applicazione nuova retta, decorso tale termine senza che l'ospite abbia lasciato libero il posto, verrà comunque applicata la nuova retta di degenza fino ad avvenuto abbandono della struttura.

In caso di decesso dell'ospite la retta verrà restituita agli aventi diritto per la quota relativa ai giorni non usufruiti calcolati a partire dal terzo giorno successivo a quello del decesso.

ART. 9 – SPOSTAMENTO DELL'OSPITE

La Direzione della struttura si riserva il diritto di effettuare spostamenti dell'ospite nel caso in cui le condizioni di salute oppure motivi organizzativi e funzionali ne dettassero la necessità previo comunicazione agli aventi diritto .

E' fatta salva la facoltà di recesso alle condizioni di cui all'art. 8.

ART. 10 – RECESSO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto:

1. Nel termine di 30 giorni dalla data dell'ammissione, nel caso l'ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria;
2. Per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza dell'ospite in comunità a prescindere dal tempo di permanenza;
3. Per sopravvenuto miglioramento psico-fisico tale da rendere inappropriata la permanenza dell'ospite presso la RSA
4. In ogni caso lo stipulante è tenuto al pagamento delle rette fino all'effettivo abbandono della struttura da parte dell'ospite, per i giorni effettivi di presenza in struttura.

ART. 11 – DIMISSIONI DELL'OSPITE

In tutti i casi in cui si verifica la cessazione del contratto, la dimissione dell'ospite dovrà in ogni caso avvenire in forma assistita e protetta. A tal fine la struttura attiverà con opportuna comunicazione la Asst di competenza e il Comune di Residenza dell'Ospite.

ART. 12 – CUSTODIA VALORI

Non è consentito all'ospite tenere presso la struttura effetti personali di notevole valore, ingenti somme di denaro e cose troppo ingombranti. Si rimanda alla normativa prevista del Codice Civile.

ART. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Ente Gestore dichiara di aver stipulato con La Compagnia Assicurativa CATTOLICA, idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per eventuali danni arrecati agli ospiti della RSA derivanti dall'esecuzione del contratto. L'Ente si impegna a mantenere nel tempo garanzia assicurative equivalenti. **Sono escluse dalla copertura assicurativa le protesi dentarie e acustiche e gli oggetti di valore non espressamente consegnati in custodia.**

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ente Gestore si impegna a trattare i dati personali dello stipulante e dell'ospite nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa, al fine di gestire ed eseguire il contatto. In particolare per quanto attiene ai dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'ospite, l'Ente si impegna a darne comunicazione, per il tramite di un medico, solo all'ospite e alle altre persone eventualmente aventi diritto. A tal proposito con la firma del presente contratto l'ospite ed il terzo obbligato, danno atto di essere stati ampiamente informati sulla possibilità e sulla modalità di nomina di un eventuale amministratore di sostegno, qualora ne ricorrano i presupposti determinati da una incapacità naturale dell'ospite stesso. Titolare del trattamento dei dati è la Sant'Andrea Onlus nella persona del suo legale rappresentante Locatelli don Giovanni.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e al codice civile.



Eventuali modifiche del presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa

vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto ed lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.

In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull'eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il foro di Bergamo.

L'Ente potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli ospiti e i loro visitatori dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, lo stipulante potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 8. Vigè il divieto di cessione del presente contratto, salvo consenso scritto tra le parti.

GORLAGO,

Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale

Per l'Ente Gestore della RSA
Il legale rappresentante
(don Giovanni Locatelli)

L'ospite

Il terzo stipulante



Il sottoscritto, letto il contratto sopra esteso dichiara di accettare il ricovero presso la RSA e di volersi giovare dei diritti attribuitigli. Esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Ente Gestore, compresi quelli idonei a rivelare lo stato di salute, necessari per l'esecuzione del contratto. Autorizza inoltre l'Ente Gestore a fornire, tramite un medico, notizie relative alle proprie condizioni di salute allo stipulante e alle seguenti persone:

.....
.....

Gorlago,

L'ospite

Allegati:

- Regolamento della struttura
- Carta dei servizi

fac-simile